

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VITTORIO TISON – CULTURA E SOLIDARIETÀ – ONLUS

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – E' costituita una Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON –CULTURA E SOLIDARIETA' – O.N.L.U.S. L'Organizzazione ha sede in Faenza, Corso Mazzini n. 153. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie.

Essa ha forma giuridica dell'Assemblea e durata a tempo indeterminato. L' Associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal principio di democraticità. Art. 2 - Essa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, dell'art. 1 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 10 del 2005 e delle altre leggi regionali, statali e dei principi generali dell' ordinamento giuridico. L'Assemblea delibererà uno o più regolamenti che disciplineranno, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all' attività. Art. 3 – Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa. Art. 4 – Il presente statuto è modificato con deliberazione dell' Assemblea Straordinaria. In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

TITOLO II Finalità dell'Organizzazione

Art. 5 – L' Associazione persegue il fine della solidarietà nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale nei confronti delle persone malate e dei loro familiari, in campo culturale e scientifico, sociale e civile, in armonia con i principi di cui l'art. 1 Legge 266/91 all'art. 2 della Legge Regione Emilia Romagna n. 10 del 2005.

Art. 6 – L' Associazione si propone di operare nell' ambito dell' Oncologia e delle discipline affini riguardo ai progetti di ricerca, formazione, prevenzione ed assistenza sia in Italia che all' estero.

TITOLO III Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. 7 – L'Associazione coopera con soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche, sociali, civili e culturali, di assistenza e solidarietà e svolge attività di collaborazione e sostegno con Enti e Istituzioni senza scopo di lucro che operino nell' ambito dell' Oncologia e delle discipline affini.

TITOLO IV Soci

Art. 8 – Possono essere soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Organizzazione, siano mosse da spirito di solidarietà e che si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, senza scopo di lucro.

L'adesione all'Organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti e con

giudizio inappellabile. Il comportamento verso gli altri Soci, ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 9 – I Soci dell'Organizzazione hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Possono essere rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Organizzazione stessa.

Art. 10 – Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. La delibera di esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto; viene assunta con decisione motivata, da comunicarsi per iscritto all'interessato.

Il recesso è sempre ammesso.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'Associazione.

TITOLO V Gli Organi

Art. 11 – Sono Organi dell'Organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, uno o più Vice- Presidenti e il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche associative sono prestate da Soci, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono prestate gratuitamente. Art. 12 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione: può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea in sede ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo; 2. nomina i componenti il Consiglio Direttivo; 3. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio Direttivo; 4. approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea in sede straordinaria: 1. delibera sulle modificazioni dello statuto; 2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.;

Art.13 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai Soci con lettera semplice ed affiggere nella sede almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata se lo richiedono per iscritto il Collegio dei Revisori o almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti posti all'Ordine del Giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea è valida per qualsiasi deliberazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione è necessaria in ogni caso la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci. Art. 15 - Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, con delega scritta da conservare agli atti dell'Organizzazione.

Ogni Socio può essere portatore di cinque deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Art. 16 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento di costui, essa è presieduta da uno dei Vice Presidenti o da un altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato. L'Assemblea nomina un Segretario e due o più scrutatori. Le discussioni e le delibere devono essere riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione. Ogni Socio ha il diritto di consultarlo e di trarne copia. Art. 17 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 a 13 membri, secondo delibera assembleare, eletti dall'Assemblea tra i propri Soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e ogni volta che lo ritenga opportuno o ne venga fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con un telegramma o fax spedito almeno 24 ore prima dell'adunanza. Art. 18 – Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando lo richieda anche solo un Consigliere, ed in ogni caso, qualora si trattino argomenti che interessano membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori, ovvero loro parenti ed affini entro il terzo grado. Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, sono compiti del Collegio Direttivo:

a) b) c)

l'esecuzione dei deliberati assembleari; la stipulazione di tutti gli atti e contratti necessari per l'attività sociale; la compilazione di rendiconto dell'esercizio sociale;

d) la presentazione del bilancio preventivo e la determinazione delle quote associative annuali;

e) ammissione di nuovi Soci e la determinazione delle quote di iscrizione annuale; f) la compilazione dei regolamenti da sottoporre al voto assembleare; g) l'assunzione, il licenziamento e quant'altro riguarda il personale dipendente; h) la determinazione delle spese e degli indirizzi sociali;

i) ogni altro atto non riservato ad altro organo dalla legge o dallo statuto. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di avvalersi di un Organo consultivo tecnico scientifico, la cui costituzione, composizione e funzionamento sono demandate ad apposito regolamento. Art. 20 – I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. L'eventuale sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo avviene con il primo dei candidati non eletti. In caso vi siano candidati non eletti l'assemblea provvede ad eleggere il sostituto. I sostituti così eletti restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Nel caso in cui vengano meno più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo l'organo si intende decaduto e l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo. Art. 21 - Il Presidente viene eletto dai Consiglieri nel loro seno. Il Presidente, così come gli altri membri del

Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge altresì due Vice Presidenti ed il Segretario. Art. 22 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Nomina gli avvocati dell'Organizzazione nelle liti attive e passive. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici. Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può mandare procuratori speciali per singoli affari, determinandone i poteri. Il Vice Presidente più anziano in carica subentra al Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento non occasionale e fino alla nomina di altro Presidente da parte dell'Assemblea alla scadenza del mandato. In caso di impedimento del Vice Presidente più anziano, gli subentra e ne fa le veci l'altro Vice Presidente. Art. 23 – Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali e redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega altro Consigliere a farne le veci.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea, sia fra i Soci che fra i non Soci, in numero di tre membri. L'Assemblea elegge il Presidente. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

TITOLO VI Le risorse economiche

Art. 25 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, nel rispetto delle disposizioni cui l'art. 5 della Legge 266/91 da:

a) Beni immobili e mobili, occorrenti per lo svolgimento delle propria attività; b) Contributi degli aderenti, di privati, dello Stato o di Istituzioni pubbliche, di organismi

internazionali; c) Donazioni e lasciti testamentari; d) Rimborsi derivati da convenzioni; e) Attività marginali di carattere riconosciuto dalla legge. f) L'Associazione conserverà la documentazione relativa alle entrate di cui sopra.

Art. 26 – I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni acquistati dall'organizzazione sono ad essa intestati. I beni immobili, i bei registrati mobili, nonché i beni mobili elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 27 – I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. I contributi straordinari, elargiti dai Soci, o dalle persone fisiche e giuridiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti" Art. 28 – Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Le donazioni ed i lasciti testamentari, sono accettati con beneficio di inventario, in nome e per conto dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Al termine della presentazione il Presidente invita i soci a formulare eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti e proposte in merito alle modifiche presentate. Al termine della breve discussione il Presidente propone all'Assemblea di approvare le modifiche statutarie proposte ed il nuovo statuto, come risultante dalle modifiche, e di autorizzare tutte le attività e gli adempimenti conseguenti.

L'assemblea all'unanimità delibera: 1) di approvare le modifiche allo statuto proposte ed il testo del nuovo statuto come risultante

dalle modifiche, che si allega a far parte integrante del presente verbale quale allegato A; 2) di delegare il Presidente ad effettuare tutte le operazioni conseguenti a quanto deliberato al

precedente punto. Art. 29 – Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti, pubblici o privati, sono stipulate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione. Art. 30 – I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici. Art. 31 – I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici. Art. 32 - La deliberazione per lo scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad una o più Organizzazioni di Volontariato che operino nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria o ai fini di pubblica utilità. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

TITOLO VII Il Bilancio

Art. 33 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un loro delegato. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Art. 34 – I Bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori. eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea. Art. 35 – Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio Consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni del Collegio dei Revisori, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Il bilancio preventivo è

approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno; resta depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio stesso e può essere consultato da ogni Socio.

TITOLO VIII Dipendenti e Collaboratori

Art. 36 – L'Associazione può assumere dei dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge n. 266/91.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 37 – Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare alla Legge n. 266 dell' 11/08/1996 e alla normativa in materia di ONLUS.